



TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI

ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE E
DISPOSITIVA DELLA FORMULAZIONE DELL'IMPUTAZIONE
(art. 409 c.p.p.)

Il Giudice per le indagini preliminari dr. Roberto Ruscello,
visti gli atti del procedimento penale suindicato nei confronti di:

- 1) **COMBA Fabrizio**, nato a Torino il 24.3.1966, el. dom. presso l'avv. Giuseppe Fiore difeso di fiducia dagli Avv.ti Giuseppe Fiore e Luigi Giuliano del foro di Torino
- 2) **LEO Giampiero**, nato a Catanzaro il 4.3.1953, el. dom. presso l'Avv. Luigi Chiappero difeso di fiducia dall'Avv. Luigi Chiappero e dall'Avv. Maria Turco del Foro di Torino
- 3) **VIGNALE Gianluca**, nato a Torino il 18.10.1969, el.dom. presso l'Avv. Giovanni Lageard difeso di fiducia dall'Avv. Giovanni e Marta Lageard del foro di Torino
- 4) **PEDRALE Luca**, nato a Casale Monferrato (AL) il 23.11.62, el. dom presso l'avv. Luigi Chiappero difeso di fiducia dall' avv. Carlo Federico Grosso dall'avv. Luigi Chiappero del Foro di Torino
- 5) **RESCHIGNA Aldo**, nato a Verbania il 6.4.1956, el. dom. presso l'Avv. Enrico Grosso, difeso di fiducia di fiducia dall'Avv. Enrico Grosso del Foro di Torino
- 6) **BOETI Antonino**, nato a Taurianova il 7.2.1953, el. dom. presso l'Avv. Maria Grazia Cavallo difeso di fiducia dall'Avv. Maria Grazia Cavallo del foro di Torino
- 7) **GARIGLIO Davide**, nato a Torino il 3.4.1967, el. dom. presso l'Avv. Luigi Chiappero difeso di fiducia dall'Avv. Luigi Chiappero e dall'Avv. Luigi Giuliano del Foro di Torino
- 8) **LEPRI Stefano**, nato a Firenze il 5.2.1961, el. dom. presso l'Avv. Luigi Chiappero difeso di fiducia dall'Avv. Luigi Chiappero e dall'Avv. Enrico Cairo del Foro di Torino
- 9) **MANICA Giuliana**, nata a Novara il 17.6.1954, el. dom. presso l'Avv. Giovanni Correnti del Foro di Novara difesa di fiducia dall'Avv. Giovanni Correnti del Foro di Novara

10) **MOTTA Angela**, nata a Messina il 25.12.1965, el. dom. presso l'Avv. Luigi Chiappero difesa di fiducia dall'Avv. Luigi Chiappero e dall'Avv. Maria Turco del Foro di Torino

11) **MULIERE Rocchino**, nato a Carezzano il 24.6.1957, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Luigi Chiappero difeso di fiducia dall'Avv. Luigi Chiappero e dall'Avv. Enrico Cairo del Foro di Torino

12) **RONZANI Gianni Wilmer**, nato a Portula il 12.10.1953, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Luigi Chiappero difeso di fiducia dall'Avv. Luigi Chiappero e dall'Avv. Luigi Giuliano del Foro di Torino

13) **PENTENERO Gianna**, nata a Chivasso l'8.6.1964 difesa di fiducia dall'Avv. Luigi Chiappero del Foro di Torino

14) **ARTESIO Eleonora**, nata a Torino il 29.7.1954, elettivamente domiciliata presso il difensore Avv. Laura D'Amico, difesa di fiducia dall'Avv. Laura D'Amico del Foro di Torino

15) **CERUTTI Monica**, nata a Torino il 22.12.1964, elettivamente domiciliata presso il difensore Avv. Maria Grazia Pellerino difesa di fiducia dall'Avv. Maria Grazia Pellerino del Foro di Torino

16) **BRESSO MERCEDES**, nata a Sanremo il 12.7.1944, elettivamente domiciliata presso il difensore Avv. Gian Paolo Zancan difesa di fiducia dagli Avv. Gian Paolo Zancan e Paolo Davico Bonino del Foro di Torino

all'esito dell'udienza in camera di consiglio in data 22.9.2014 e 24.9.2014, sentiti in tale sede il p.m. ed i difensori delle persone sottoposte ad indagini;
a scioglimento della riserva assunta in quella sede;

OSSERVA

Il presente procedimento trae origine dalle verifiche effettuate in merito alla destinazione data ai contributi erogati ai sensi della l.r. Piemonte 12/1972 per il funzionamento dei Gruppi consiliari istituiti presso il Consiglio Regionale del Piemonte a seguito delle elezioni del maggio 2010. In esito a tali verifiche sono emersi elementi indicativi di condotte inquadrabili nel delitto di peculato, oltre che di più limitate ipotesi del delitto di finanziamento illecito ai partiti previsto dal combinato disposto degli artt. 7 legge 2 maggio 1974 n. 195 e 4 legge 18 novembre 1981 n. 659.

Trattando in primo luogo il tema relativo alle ipotesi di peculato, si osserva che all'esito degli accertamenti delegati alla Guardia di Finanza e delle ulteriori indagini effettuate, ivi compresi gli interrogatori delle persone sottoposte ad indagine, il p.m. ha esercitato l'azione penale nei confronti di una pluralità di consiglieri regionali ai quali ha contestato autonome fattispecie di concorso in peculato caratterizzate da una struttura ricorrente.

Al singolo consigliere regionale è in particolare addebitata l'appropriazione di somme di denaro erogate dalla Regione Piemonte a favore dei gruppi consiliari al fine di assicurare le esigenze funzionali dei medesimi ed invece destinate, in concreto, a soddisfare scopi personali o

Regionale del Piemonte, è pacifica e si ricava, analogamente a quanto osservato rispetto al Gruppo del PDL, dalle indagini espletate dalla Guardia di Finanza consistite nell'acquisizione della documentazione amministrativa e contabile relativa al Gruppo consiliare in questione e nell'assunzione di informazioni testimoniali da Roberto Scago, economo incaricato della gestione della contabilità del Gruppo PD; agli elementi così raccolti si sono poi aggiunte le dichiarazioni rese il 17.1.2013 da RESCHIGNA Aldo in merito alla concreta distribuzione dei fondi ottenuti dai contributi in questione.

Il Gruppo PD, costituitosi a seguito delle elezioni del maggio del 2010, era formato da dodici consiglieri regionali che al loro interno designavano, quale Presidente del Gruppo, il consigliere Aldo RESCHIGNA abilitato in via esclusiva, in tale qualità, alla gestione del conto corrente IT40N085300100000026010331 intestato alla formazione consiliare su cui venivano erogati i contributi percepiti ai sensi della l.r. 12/1972 e dal quale venivano disposti tutti i pagamenti a debito del Gruppo.

Come già osservato rispetto al PDL, anche il Gruppo del PD non si dotava di un regolamento scritto disciplinante le spese ammissibili⁴² e la decisione circa il riconoscimento o meno di rimborsi a favore dei singoli componenti era rimessa, in concreto, ad una valutazione operata dapprima dal consigliere interessato e, successivamente, dal capogruppo che autorizzava i pagamenti dopo avere esaminato la documentazione allegata a giustificazione della spesa.

Con specifico riferimento alle spese sostenute per il pagamento di alberghi, come riferito dallo SCAGO, la refusione delle stesse era limitato a casi eccezionali quando il consigliere fosse stato costretto a pernottare a Torino a causa del perdurare delle riunioni del Consiglio mentre i costi di ristorazione venivano rimborsati solo in presenza di cene o pranzi "di rappresentanza con un soggetto politico ovvero con un amministratore privato o pubblico", escludendosi la restituzione degli importi spese per pasti "di carattere non istituzionale".⁴³

Nel periodo interessato dalle contestazioni in esame il Gruppo del PD stabiliva di destinare i due terzi dei fondi trasferiti dal Consiglio Regionale per pagare le spese di funzionamento in senso stretto (quali bollette, cancelleria, ecc.) nonché i costi riconducibili alle attività svolte dal Gruppo quali l'organizzazione di convegni, assemblee e incontri sul territorio regionale; la restante parte di circa un terzo dei fondi erogati ai sensi della l.r. 12/1972 veniva poi destinata "per le iniziative politiche, le attività istituzionali o il pagamento di personale in capo ai singoli consiglieri" i quali venivano pertanto a disporre, di fatto, di una somma annua variabile intorno ai 10.000 euro.⁴⁴

Chiariti gli aspetti essenziali della gestione dei contributi conferiti in favore del Gruppo PD, e ribadita anche rispetto a tale formazione la generale affidabilità della ricostruzione, in massima parte documentale, della destinazione riservata a tali fondi, si passa ora ad analizzare la posizione specifica di ciascun indagato .

Le singole contestazioni: BOETI Antonino

⁴²Tale circostanza risulta pacificamente dalle dichiarazioni rese da tutti i consiglieri appartenenti al Gruppo PD né rileva la produzione effettuata all'udienza del 22.9.2014 di copia del regolamento adottato dal diverso Gruppo dei Democratici di Sinistra trattandosi di formazione consiliare diversa.

⁴³ Cfr. verbale di s.i.t. rese il 17.1.2013 da SCAGO Roberto in faldone 4, pag. 516 e ss..

⁴⁴ Cfr. dichiarazioni rese da RESCHIGNA Aldo in data 17.1.2013 e riportate nell'annotazione di p.g. 4.4.2013 della G.d.F.. Il RESCHIGNA ha peraltro confermato il contenuto di tali dichiarazioni nel corso dell'interrogatorio innanzi al p.m. in data 6.5.2013 sicché non sussiste alcun dubbio in merito all'utilizzabilità delle stesse.

Dagli accertamenti svolti sui rimborsi conseguiti dal consigliere BOETI Antonino è risultato che nel corso della sua permanenza all'interno del Gruppo PD, il consigliere regionale otteneva dalla propria formazione consiliare il rimborso, tra le altre, delle seguenti voci di spesa:

- a) rimborso spese di ristorazione per complessivi € 1.757,80;
- b) rimborso per spese varie (acquisto cravatte presso il negozio "Il Nodo s.a.s.) per complessivi € 500;
- c) rimborso spese per trasferta a Roma dal 10/12/2010 al 12/12/2010 ed alberghi per complessivi € 895,50.

La categoria di spese elencata al capo a) non comprende in alcun modo costi per la consumazione di singoli caffè o simili e, in un unico caso, include la consumazione di un pasto singolo del costo di 16 euro che il BOETI ha collocato nell'ambito della trasferta a Roma indicata alla voce sub c), circostanza che trova riscontro negli spostamenti effettuati in tale occasione.

L'importo rimborsato a favore del BOETI in relazione alle spese di ristorazione, eccettuato il pasto sopra menzionato, è formato nel complesso da dodici cene distribuite in un arco temporale superiore a due anni; rispetto a tutte le occasioni l'indagato ha fornito una precisa indicazione delle ragioni degli incontri conviviali, legati prevalentemente al proprio ruolo di responsabile della Sanità all'interno del Gruppo del PD, e dell'identità dei commensali.

La giustificazione resa da BOETI Antonino, pur non essendo strettamente aderente ai limiti che si sono tracciati rispetto al nesso che, necessariamente, deve ricorrere tra la spesa di ristorazione e le esigenze di funzionamento del Gruppo, delinea un atteggiamento soggettivo che appare lontano dalla piena coscienza e volontà di adibire le risorse di provenienza pubblica a destinazioni incompatibili con le finalità ed i limiti tracciati dal legislatore, atteggiamento in cui deve concretarsi l'*animus domini* caratterizzante il dolo di appropriazione. Oltre al dato numerico sopra riportato che, in termini assoluti, testimonia una certa parsimonia da parte del BOETI nel ricorrere allo strumento del pranzo e/o della cena quale occasione di incontro con gli interlocutori di turno, va poi rilevato, a favore dell'indagato, il contenuto costo *pro capite*, mai superiore ai 40 euro, di tali occasioni, come desumibile dalla lettura delle ricevute allegate, il che costituisce un ulteriore elemento sintomatico del concreto atteggiarsi psicologico dell'indagato.

Anche rispetto al complessivo *budget* a disposizione, in via di fatto, per il consigliere regionale in questione, l'incidenza delle spese di ristorazione appare assai modesta rimanendo abbondantemente al di sotto del 10% degli importi che il BOETI avrebbe verosimilmente potuto spendere.

La valutazione complessiva degli elementi sin qui riepilogati porta in conclusione a ritenere assai problematica la dimostrazione in giudizio dell'elemento soggettivo doloso in capo al BOETI con riguardo alla voce di spesa sub a) che rappresenta la componente più importante, almeno in termini quantitativi, tra i costi indebitamente rimborsati a favore dell'indagato.

A ciò si deve aggiungere, con riferimento alle altre due tipologie di spesa, che l'acquisto di cui al punto b), all'esito delle verifiche svolte, è risultato effettivamente avere ad oggetto materiale strettamente inerente all'attività politica svolta dal Gruppo del PD (e non invece cravatte destinate ad uso personale come inizialmente ipotizzato) mentre le spese di viaggio e soggiorno indicata al punto c), per quanto obiettivamente non riconducibili a spese di funzionamento del Gruppo consiliare, non appaiono sorrette, anche in tal caso, dal necessario dolo di appropriazione e, comunque, la spiegazione offerta dal BOETI in merito alla concreta assenza di alcun beneficio derivante per sé dall'imputazione al Gruppo, piuttosto che direttamente al

bilancio del Consiglio regionale delle spese in questione, non trova alcuna smentita e conferma, per altra via, l'atteggiamento soggettivo dell'imputato ispirato ad un certo rigore. Né, si ritiene conclusivamente, l'eventuale esercizio dell'azione penale per il delitto di concorso in peculato delimitato al solo rimborso delle spese indicate al punto c) - episodio che andrebbe necessariamente esaminato, sotto il profilo soggettivo, unitamente alle altre condotte sin qui descritte ed alla generale mancanza di elementi indicatori di una qualche volontà di approfittamento che appare contraddistinguere l'operato del BOETI all'interno dell'istituzione regionale - potrebbe ragionevolmente approdare ad un'affermazione di responsabilità. Con riferimento alla posizione di BOETI Antonino, la richiesta di archiviazione formulata dal p.m. deve pertanto trovare accoglimento.

LEPRI Stefano

La contestazione di concorso in peculato inizialmente mossa nei confronti di LEPRI Stefano ha per oggetto il rimborso delle seguenti spese:

- a) rimborsi spese per ristoranti e bar per complessivi € 7.515,24;
- b) rimborso per spese varie (dolciumi, panettoni, acquisto da ENI buoni da 100 € cadauno) per complessivi € 4.698,42;
- c) rimborso per spese di trasferta in data 11/12/2010 manifestazione PD ed alberghi per complessivi € 279.

Tra le spese di ristorazione che compongono la voce sub a), i pasti per una persona e le consumazioni presso bar ricorrono solo in tre casi (cfr. scontrini in data 18.10.2011, 21.11.2011, 12.1.2012) mentre i restanti costi inerenti a tale voce derivano da altre 42 occasioni conviviali, alcune delle quali appaiono assai onerose con l'emissione di ricevute per importi di poco inferiori ai 1000 euro come accaduto, in particolare, nel tritico di pranzi e cene che caratterizza il periodo pre-natalizio del 2010 secondo la scansione di seguito riportata:

- 15.12.2010 presso il ristorante La Betulla, via Giacchera 1, Villar Focchiardo(TO): ristorante per 41 persone per euro 984;
- 16.12.2010 presso il Ristorante pizzeria delle Alpi via Segantini 15, Torino: ristorante per 41 persone per euro 943;
- 23.12.2010 h. 14:57 presso il Ristorante pizzeria delle Alpi via Segantini 15, Torino: ristorante per 42 persone per euro 966.

Nella memoria depositata in occasione dell'interrogatorio del 10.5.2013, il consigliere LEPRI ha indicato, non senza alcune lacune giustificate con l'assenza della propria collaboratrice per ferie o malattia, le ragioni delle occasioni conviviali dalle quali sono scaturite le spese in contestazione e le ha ricondotte ad incontri con altri rappresentanti politici, con netta prevalenza di soggetti anch'essi appartenenti al PD, amministratori locali e/o esponenti sindacali. Non mancano in numerosi casi la presenza, tra i commensali, di soggetti iscritti al PD sprovvisti di altra qualifica diversa dalla comune militanza politica ed anzi, proprio con riferimento ai tre incontri del dicembre del 2010 sopra menzionati, LEPRI Stefano ha spiegato che la componente maggioritaria dei presenti era data da *"semplici cittadini anziani, spesso coincidenti con quelli destinatari dei panettoni"*⁴⁵ ai quali egli concedeva la propria attenzione durante quelli che erano *"veri e propri incontri di lavoro"* in cui il consigliere regionale rispondeva alle numerose domande dei soggetti intervenuti in tema di pensioni, servizi assistenziali, ecc..

Le spiegazioni rese dal LEPRI non si discostano significativamente da quelle riscontrate con riferimento alle omologhe posizioni, ad esempio, dei consiglieri LEO e VIGNALE e già

⁴⁵ Cfr. verbale di interrogatorio del 10.5.2013 in faldone 2, pag. 116.

giudicate obiettivamente non idonee a ricondurre simili spese nell'alveo di quelle legittimamente finanziabili con i fondi erogati dalla l.r. 12/1972.

A ciò si aggiunga che, con specifico riferimento al pranzo del 23.12.2010 al termine del quale (ore 14:57) veniva emesso lo scontrino da euro 966, l'esame delle risultanze dei tabulati telefonici relativi all'utenza cellulare 34941661160 in uso al LEPRI pare smentire l'affermazione desumibile dal verbale di interrogatorio dell'indagato secondo la quale egli, in tale occasione, si sarebbe trattenuto all'interno del ristorante sito in via Segantini 15 "dalle 13 alle 17 circa". Nell'arco temporale in questione, ed anzi sino alla serata del 23.12.2010, l'utenza del consigliere regionale risulta infatti avere agganciato costantemente una cella telefonica sita in Torino, via Mercantini 9 in zona distante da quella (quartiere Vallette) ove è ubicato il locale citato.⁴⁶ Tale circostanza, evidentemente, rende inverosimile, ed anzi smentisce, la spiegazione data dal LEPRI in merito alle ragioni che sarebbero state alla base del costoso raduno conviviale organizzato a ridosso del Natale e, più in generale, induce a dubitare della credibilità delle spiegazioni rese dall'indagato.

Tra le spese varie che compongono la voce indicata al capo b), le componenti più significative sono costituite dagli acquisti di panettoni e cesti natalizi che, in corrispondenza delle festività del 2010 e del 2011, venivano acquistati dal LEPRI a spese del Gruppo del PD e destinati ad una serie di soggetti individuati tra i dipendenti del gruppo consiliare ovvero a persone anziane esponenti di associazioni di volontariato e simili con cui l'indagato, come precisato sia nell'interrogatorio del 10.5.2013 che nella memoria contestualmente depositata, aveva rapporti da anni: pare evidente, in questo caso, l'obiettiva estraneità di simili spese da quelle inerenti al funzionamento del Gruppo consiliare rientrando le stesse, piuttosto, nell'ambito di costi finalizzati al mantenimento di rapporti personali facenti capo al consigliere regionale.

Sotto il profilo soggettivo, la destinazione di somme denaro riservate al Gruppo per regali di qualsivoglia natura effettuati a nome del singolo membro, pur se accompagnato da un biglietto da visita contenente il simbolo del Gruppo stesso,⁴⁷ reca poi con sé la coscienza e volontà di impiegare le somme di denaro corrispondenti a tali acquisti per uno scopo di promozione personale in termini corrispondenti al dolo richiesto.

In ragione di tali considerazioni, la richiesta di archiviazione formulata nei confronti di LEPRI Fabrizio non può trovare accoglimento e si rende al contrario necessario l'esercizio dell'azione penale nei confronti del medesimo in relazione all'ipotesi di accusa già formulata, ivi compreso il riferimento alle spese relative alla partecipazione al congresso del PD indicate al punto c) che, visti i plurimi indici sintomatici dell'esistenza in capo all'indagato del dolo richiesto riferibili alle restante tipologie di spesa, dovranno anch'esse concorrere alla valutazione complessiva della posizione del medesimo.

GARIGLIO Davide

La contestazione di concorso in peculato mossa nei confronti di GARIGLIO Davide ha per oggetto le seguenti voci di spesa:

- a) rimborsi spese per ristoranti, bar € 8.306,39;
- b) rimborso per spese varie (fiori, dolci e bottiglie di prosecco) per complessivi € 950,10;

Le spese di natura alimentare di cui al punto si compongono in particolare di:

- ▲ spese per ristorante per una persona per euro 154;
- ▲ spese per consumazioni presso bar per euro 861,90;

⁴⁶ Con riferimento alle occasioni conviviali del 15 e del 16.12.2010 l'esame dei dati ricavati dai tabulati telefonici localizza invece il LEPRI in termini compatibili con i due locali interessati.

⁴⁷ Come precisato nell'interrogatorio del LEPRI: cfr. pag. 5 del verbale in faldone 2, pag. 15.

▲ spese di ristorazione per due o più persone per euro 7290,49.

L'importo di 154 euro è formato da sette ricevute per singoli pasti dal costo contenuto, mediamente, entro i 20 euro, mentre le consumazioni presso bar, oltre ad uno scontrino da 10 euro del 30.7.2011 per l'acquisto di panini, si riferiscono alla somministrazione di bevande ed altro consumate da più persone come, ad esempio, nel caso di 5 aperitivi serviti il 24.9.2010 presso il bar Querio di via Cernaia 22/E, Torino (per euro 40) ed allo scontrino da 136 euro dell'8.4.2011 emesso dal Caffè Roberto sito in Torino, via Po 5.

Le spese più corpose hanno poi ad oggetto poco più di sessanta occasioni di ristorazione, tra pranzi e cene, concentrate in poco più di un anno⁴⁸, con un importo per singola ricevuta variabile e che, nei due casi più significativi, raggiunge rispettivamente gli 860 euro (per 43 persone) in data 21.2.2011 presso l'esercizio Murdocca Giorgio in via Frejus 36, Torino ed i 450 euro (per 15 persone) in data 17.6.2011 presso la Trattoria Panetteria di Pertusio (TO), via san Firmino 11.

Le spiegazioni date dal GARIGLIO rispetto ai costi sostenuti per le spese di ristorazione in questione, con l'indicazione dei temi oggetto di discussione negli incontri conviviale e, almeno in parte, dei presenti, sono in linea con quelle fornite dal consigliere LEPRI appartenente al medesimo Gruppo e già giudicate obiettivamente contrastanti con i vincoli delineati dalla l.r. 12/1972. Si sottolinea altresì che, talora, il GARIGLIO si è limitato ad indicare il nome del commensale⁴⁹ e non mancano alcuni casi in cui appare chiaro come il pranzo o la cena costituiscano la mera prosecuzione di altre occasioni di incontro come, ad esempio, nel caso della cena per otto persone del 18.3.2011 presso il ristorante pizzeria Marechiaro di via San Francesco d'Assisi che si svolge, alla presenza di autorità varie ed altri amministratori locali, dopo una serata al Teatro Regio in occasione delle celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità nazionale.⁵⁰

Quanto alle spese che compongono la voce sub b) si segnalano, tra gli altri, l'acquisto di trenta bottiglie di prosecco Bellavista Cuveeè per complessivi euro 690, fiori per euro 75 ed una scatola di pralineria per euro 50.

La ricostruzione resa da GARIGLIO Davide in merito alle voci in questione appare indicativa in ordine all'atteggiamento soggettivo dell'indagato che, nelle note esplicative contenute nella memoria depositata afferma, ad esempio, che le trenta bottiglie di prosecco pagate il 19.4.2011 ed oggetto del rimborso ottenuto per mezzo dei fondi erogato al Gruppo del PD, erano in realtà state acquistate e donate in occasione del Natale del 2010 ad altrettanti destinatari, nominativamente indicati,⁵¹ e che l'omaggio in questione si accompagnava ad un biglietto di auguri con l'espressa indicazione dell'appartenenza del GARIGLIO al Gruppo consiliare del PD: secondo la prospettazione del GARIGLIO, le bottiglie in questione avrebbero perciò costituito un "regalo di rappresentanza".

Il riferimento operato dal consigliere regionale, richiamato quanto già esposto in precedenza in merito alla nozione di "spesa di rappresentanza" appare tuttavia improprio e, piuttosto, deve rilevarsi come l'indagato abbia provveduto ad addebitare al Gruppo consiliare le spese riconducibili ad omaggi natalizi di carattere sostanzialmente personale e non certo riferibili al Gruppo nel suo insieme, a nulla rilevando l'allegazione di un biglietto di auguri intestato all'indagato ma contenente anche il logo della formazione del PD.

⁴⁸ I giustificativi di spesa vanno dal luglio 2010 al settembre 2011 oltre ad un solo scontrino del novembre 2011.

⁴⁹ Cfr. ad es. con riferimento ai pranzi del 2.3.2011 e del 13.4.2011 presso il ristorante Giusti Mauro: "pranzo con Luciano Ponzetti (dal 10.2.2011 ex presidente SCR Piemonte spa)"

⁵⁰ Cfr. tabella in faldone 1, pag. 685.

⁵¹ Cfr. doc 7 A allegato alla memoria del GARIGLIO.

Ancor più eloquenti sono poi le spiegazioni rese in ordine all' "omaggio istituzionale" rappresentato dai dolci che il GARIGLIO, per una spesa di 39 euro rimborsatagli con i fondi del Gruppo, acquistava il 18.4.2011 presso la pasticceria Stratta e consegnava personalmente, la sera successiva, in occasione di un invito a cena del GARIGLIO a casa del prof. Stefano Ambrosini, cena nel corso della quale venivano affrontati temi di aziende torinesi in crisi delle quali AMBROSINI era Commissario straordinario: anche in questo caso la pretesa natura istituzionale della spesa allegata dal GARIGLIO pare invero sconfinare nell'indebito finanziamento, a mezzo dei fondi assegnati al Gruppo, dei costi sostenuti per l'acquisto di doni di cortesia e ciò appare tanto più evidente ove si consideri la natura strettamente privata dell'occasione conviviale in questione.

Analoghe osservazioni possono poi svolgersi per le ulteriori spese inerenti ai regali destinati alla famiglia Eboli, alla prof.ssa Actis ed al Segretario generale del Consiglio regionale dr.ssa Adriana Garabelli trattandosi, in tutti i casi, di omaggi strettamente legati ai rapporti personali esistenti tra il GARIGLIO e tali persone e non certo di regali connotati da qualsivoglia nesso di funzionalità rispetto all'operato del Gruppo consiliare del PD che, per contro, ne sosteneva i relativi costi.

Valutati complessivamente gli elementi sin qui sintetizzati, indicativi dell'esistenza di plurime voci di spesa indebitamente rimborsate in favore del GARIGLIO e della sussistenza, in capo al medesimo, di un atteggiamento soggettivo qualificabile in termini di dolo di appropriazione, la richiesta di archiviazione formulata nei confronti dell'indagato non può trovare accoglimento e si rende al contrario necessario l'esercizio dell'azione penale in relazione alla contestazione già formulata dal p.m..

MANICA Giuliana

Formano oggetto della contestazione ex art. 110, 314 c.p. mossa nei confronti di MANICA Giuliana le seguenti voci:

- a) rimborsi spese per ristoranti, bar per complessivi € 1.687,15;
- b) rimborso spese per alberghi per complessivi € 2.380.

Tra i costi raggruppati al punto a) risultano la rendicontazione di spese per pasti consumati al ristorante da una persona per euro 408,15, un'unica ricevuta da euro 15,50 per l'acquisto di generi di conforto presso un bar in data 22.10.2011 e spese di ristorazione per due o più persone per euro 1263,50.⁵²

Gli importi rimborsati a favore del consigliere MANICA in relazione alle spese di ristorazione collettiva derivano, nell'insieme, da dieci occasioni, tra pranzi e cene, distribuite in un arco temporale pari a circa un anno e mezzo e caratterizzate da un costo *pro capite* tendenzialmente contenuto; rispetto a tutte le occasioni l'indagata ha fornito una precisa indicazione delle ragioni degli incontri conviviali, legati in parte al proprio ruolo di Presidente della Consulta delle Elette del Piemonte, organismo istituito con legge regionale.

I costi per il pagamento di alberghi fanno riferimento, per la somma di euro 2045, a pernottamenti a Torino presso la struttura "Petit Hotel" di via San Francesco d'Assisi 21 e, per il restante importo di euro 335, a due ricevute emesse dall'Albergo S. Chiara sito in Roma, via di Santa Chiara 21 nelle date 6.10.2010 e 5.2.2011.

⁵² Tra le ricevute riferite al consigliere MANICA, l'indagata ha disconosciuto quella emessa in data 17.9.2010 dal ristorante "da Carletto" di Orvieto per euro 220 sostenendo di non avere mai chiesto il rimborso di tale spesa. L'unicità del disconoscimento, rispetto al quale non risultano essere stati acquistati elementi che, a loro volta, smentiscano l'allegazione dell'indagata, consentono di ritenere verosimile la dichiarazione resa sul punto da MANICA Giuliana

Per quanto concerne le spese di albergo, il consigliere MANICA ha spiegato di essersi talvolta fermata a Torino (abitando a Novara) quando i lavori del Consiglio regionale si protraevano fino a tardi nei seguenti termini": *Quando gli impegni si protraevano fino a tarda ora nella serata io ho preferito rimanere a Torino per non affrontare a tarda sera il viaggio. Un po' per dei problemi di mal di schiena che posso certificare con la documentazione che produrrò alla fine dell'interrogatorio, un po' per la difficoltà a far fronte ad eventuali imprevisti in autostrada di notte essendo una donna che viaggia da sola. Mi è capitata infatti in passato una brutta disavventura quando ebbi a forare di notte una gomma. Gli uffici contabili del gruppo, non so fare dei nomi precisi, mi dissero che queste erano spese che il gruppo riconosceva e rimborsava. Ovviamente se connesso all'attività amministrativa Io faccio presente che non avrei avuto alcun problema a pagarmi l'albergo. Tra l'altra si tratta di qualche notte all'anno. La fattura dall'albergo veniva mandata direttamente al gruppo consigliere, perché il consiglio regionale ha un elenco di alberghi sia su Torino, che su Roma, e su altre località, degli alberghi convenzionati con la P.A che riconoscono alla P.A un prezzo scontato. Io andavo al Le Petit Hotel perché c'era questa convenzione generale del Consiglio, recepita dal gruppo. Dopo che sono sorte delle contestazioni sulla legittimità di tale rimborso io ho continuato ad andare al Le Petit Hotel, sostenendo io il costo. Penso ad esempio ad una riunione di qualche giorno fa del consiglio, protrattasi fino alle ore 05,00 del mattino, per l'approvazione del bilancio. Io dichiaro che gli alberghi dei quali ho chiesto il rimborso erano sempre collegati ad attività istituzionali. Per gli alberghi in Torino, già dal tabulato cui ho potuto accedere risulta la mia presenza in consiglio e quindi non ho ritenuto di dover integrare la documentazione sul punto, ma se fosse necessario sono disponibile a farlo in qualsiasi momento."*

Quanto alle due ricevute emesse presso la struttura ricettizia romana, MANICA Giuliana ha poi illustrato le ragioni di tali trasferte collegate, in entrambi i casi, al proprio ruolo istituzionale ed alla sua qualità di Presidente della Consulta delle Elette del Piemonte.

Tutti questi elementi, valutati unitamente alla modestia complessiva delle spese effettuate ed alla circostanza che il consigliere MANICA non risulta avere utilizzato per intero il budget di 10.000 euro a lei riservato secondo la prassi adottata all'interno del Gruppo del PD, sono di ostacolo rispetto alla futura dimostrazione in giudizio dell'elemento soggettivo del reato ex art. 110.314 c.p. per la posizione in esame.

Con riferimento alla posizione di MANICA Giuliana, la richiesta di archiviazione formulata dal p.m. deve pertanto trovare accoglimento.

MOTTA Angela

La contestazione ex art. 110, 314 c.p. formulata nei confronti di MOTTA Angela ha ad oggetto le seguenti voci:

a) rimborsi per spese varie (spumante, prodotti dolciari, penne "piquadro", borsa ed altri oggetti) per complessivi € 3.983,36;

b) rimborso spese per ristoranti per due o più persone per complessivi € 4.304,12.

Tra le voci di spesa indicate al punto a) si segnalano, in prossimità delle festività natalizie del 2011, uno scontrino da 112,96 euro per l'acquisto di spumante e champagne, cui hanno fatto seguito, nell'anno successivo, costi più elevati pari, rispettivamente, a 1000 euro per l'acquisto di cesti confezionati dall'esercizio Asti Caffè nel periodo pasquale ed a 2.237,90 euro relativi a spese per "cesti natalizi e regali" predisposti dalla Pasticceria Giordano.

MOTTA Angela, nell'interrogatorio cui si è sottoposta in data 9.5.2013 e mediante la memoria contestualmente depositata, ha spiegato come le bottiglie acquistate nel 2011 siano state regalate a sindaci ed amministratori locali dell'Astigiano mentre i cesti pasquali del 2012 siano stati omaggiati agli ospiti di una casa di riposo della città di Asti; rispetto alla più cospicua voce di

spesa di 2237,90 euro la MOTTA ha elencato i destinatari dei cesti individuati tra le autorità locali dell'astigiano ed altri soggetti tra i quali rappresentanti di stampa, tv e radio locali.

Analogamente ad altre situazioni già prese in esame, appare evidente come la persona sottoposta ad indagine abbia in tal modo addebitato al Gruppo consiliare di appartenenza delle spese riconducibili ad omaggi natalizi e pasquali di carattere sostanzialmente personale e non certo riferibili al Gruppo nel suo insieme.

La voce di cui al punto b) è ricavata dall'allegazione di 24 giustificativi di spesa, alcuni dei quali di importo particolarmente significativo come nel caso della spesa di ristorazione per 1326 euro sostenuta in occasione della cena per 51 persone organizzata presso il circolo sportivo Torretta S. Manina sito in Asti, corso Torino 162 in corrispondenza della festa dei pensionati UIL. Secondo le indicazioni riportate nella memoria difensiva, durante tale occasione conviviale MOTTA Angela interveniva illustrando ai presenti le iniziative da lei assunte in qualità di consigliere di opposizione sui temi del *welfare* e della sanità, allegazione che non appare sufficiente a ricondurre alle finalità previste dalla l.r. 12/1972 il sostenimento dei costi in questione.

Né appare più convincente la descrizione della finalità istituzionale, ad esempio, della spesa sostenuta per la cena consumata il 19.5.2012 a Calosso (AT) da MOTTA Angela con il presidente della cooperativa "Stella" Mauro Bugnano avente sede in Canelli che, nel corso della cena, lamentava con la MOTTA i ritardi di pagamento da parte dell'ASL e sollecitava quindi un intervento del consigliere regionale ed anzi, rispetto al pasto per tre persone del 19.10.2011 svolto presso un ristorante di Asti, l'indagata si è limitata ad attestare di essersi recata a pranzo con il capogruppo in consiglio comunale Fabrizio Brignolo, circostanza di per sé del tutto irrilevante.

Gli elementi sin qui sintetizzati depongono quindi per la sussistenza del dolo di peculato richiesto con conseguente impossibilità di accogliere la richiesta di archiviazione formulata nei confronti dell'indagata rendendosi al contrario necessario l'esercizio dell'azione penale in relazione alla contestazione già formulata dal p.m..

MULIERE Rocchino

La contestazione ex art. 110, 314 c.p. formulata a carico di MULIERE Rocchino concerne le seguenti voci:

- a) rimborsi spese per ristoranti, bar per complessivi € 3.340,30;
- b) rimborso spese per alberghi per complessivi € 615.

I costi raggruppati al punto a) riguardano la rendicontazione di spese per pasti consumati da una sola persona per euro 114,96, due scontrini per l'acquisto di generi di conforto presso bar per euro 24,20 e spese di ristorazione per due o più persone per euro 3104,20.

Gli importi rimborsati a favore del consigliere MULIERE in relazione alle spese di ristorazione collettiva riguardano una pluralità di occasioni conviviali che in soli due casi hanno portato all'emissione di ricevute per importi superiore a 100 euro⁵³, risultando quindi nel complesso caratterizzate da un costo *pro capite* tendenzialmente contenuto al di sotto dei 30 euro a persona; rispetto alla quasi totalità delle occasioni l'indagato ha fornito un'indicazione sufficientemente dettagliata delle ragioni degli incontri conviviali, legati al proprio ruolo di consigliere regionale ed alla sua partecipazione a più commissioni istituite presso il Consiglio Regionale.

⁵³ Si tratta dello scontrino del 16.2.2011 da 155 euro emesso dal ristorante pizzeria La Pace di Tortona per una cena con 12 persone e dello scontrino del 14.6.2011 emesso dall'esercizio Aurora Girarrostto di Tortona con l'indicazione "ristorante per tre persone".

Le spese per il pagamento di alberghi fanno integralmente riferimento a sette pernottamenti a Torino presso la struttura "Petit Hotel" di via San Francesco d'Assisi 21 ove il MULIERE, risiedendo a Grondona (AL), si era trattenuto in alcune occasioni in cui i lavori consiliari si erano prolungati sino a tarda ora e, la mattina successiva, era prevista una nuova riunione di Commissione o del Consiglio.

Le spiegazioni offerte dall'indagato, non contraddette da altri dati emersi nel corso delle indagini, inducono a dubitare in merito all'idoneità degli elementi raccolti al fine dell'utile sostenimento dell'accusa in giudizio con particolare riferimento alla prova dell'elemento soggettivo del reato ex art. 110, 314 c.p. per la posizione in esame.

La richiesta di archiviazione formulata dal p.m. con riferimento alla posizione del MULIERE deve pertanto trovare accoglimento.

RONZANI Wilmer

Formano oggetto della contestazione ex art. 110, 314 c.p. mossa nei confronti di RONZANI Wilmer le seguenti voci:

- a) rimborsi spese per ristoranti e simili per complessivi € 4066,80;
- b) rimborso spese di trasferta per complessivi € 294,10.

Tra i costi raggruppati al punto a) risultano la rendicontazione di spese per pasti consumati al ristorante da una persona per euro 262,90, un unico scontrino da euro 4,90 per l'acquisto di generi di conforto presso un bar nell'anno 2011⁵⁴ e spese di ristorazione per due o più persone per euro 3803,90.

Gli importi rimborsati a favore del consigliere RONZANI in relazione alle spese di ristorazione collettiva riguardano in soli cinque casi, su un totale di circa 70 ricevute allegate al Gruppo di appartenenza, cifre superiori a 100 euro e, nel complesso i giustificativi di spesa sono contraddistinti da un costo *pro capite* tendenzialmente contenuto, in media, al di sotto dei 30 euro a persona.

L'indagato ha fornito un'indicazione sufficientemente dettagliata delle ragioni delle occasioni conviviali rispetto alla quasi totalità dei casi, spiegando che si trattava di incontri legati al proprio ruolo di consigliere regionale e dalla disamina dei tabulati acquisiti in merito all'utenza cellulare in uso al RONZANI non emergono discrasie tra l'effettiva collocazione fisica del medesimo e l'ubicazione dei locali di ristorazione che hanno emesso le singole ricevute.

Le spese indicate al punto b) concernono in principalità l'emissione di biglietti del treno per recarsi, in un'occasione, a Milano e, in data 11.12.2010, a Roma in occasione di una manifestazione del PD: per quanto tali costi non siano obiettivamente riconducibili a spese di funzionamento del Gruppo consiliare, l'ottenimento dei rimborsi ad essi corrispondenti non appare sorrette, anche in tal caso, dal necessario dolo di appropriazione e, comunque, la spiegazione offerta dal RONZANI in merito al fatto di aver scelto di utilizzare il treno anziché l'aereo, il cui costo pure avrebbe potuto essergli rimborsato per cifre più elevate a spese del bilancio del Consiglio regionale, non trova alcuna smentita e conferma, per altra via, la difficoltà dell'eventuale dimostrazione del dolo di appropriazione sottostante alle condotte in questione.

La richiesta di archiviazione formulata dal p.m. con riferimento alla posizione del RONZANI deve pertanto trovare accoglimento.

PENTENERO Gianna

⁵⁴ Rispetto a tale scontrino, rilasciato presso un autogrill, il RONZANI ha ammesso di avere erroneamente inserito il documento di spesa nella rendicontazione presentata al proprio Gruppo; l'unicità di tale situazione, unitamente all'assenza di altri elementi di segno contrario, porta a ritenere credibile la spiegazione resa.

Gli accertamenti effettuati dalla G.d.F. con riferimento alla posizione di PENTENERO Gianna hanno messo in evidenza il conseguimento di rimborsi erogati ai sensi della l.r. 12/1972 per una cifra complessiva di circa 1700 euro, formata in massima parte dal ristoro di spese per ristoranti per due o più persone ammontanti, nel complesso ad euro 1549,40.

L'esame delle singole voci di spesa che concorrono alla determinazione di tale importo⁵⁵ mostra come si tratti, in concreto, di 34 ricevute distribuite nell'arco di due anni per singoli importi di poco superiori a 100 euro solo in due casi e, contraddistinte, in linea di massima, da un costo medio *pro capite* contenuto al di sotto dei 30 euro a persona.

La mancata acquisizione dei tabulati telefonici relativi al traffico originato dall'utenza cellulare in uso alla PENTENERO e l'impossibilità, visto il tempo trascorso, di procedere eventualmente a tale supplemento di attività investigativa al fine di verificare l'effettiva ubicazione del consigliere regionale in corrispondenza all'emissione dei giustificativi di spesa non consente di acquisire alcun elemento di natura obiettiva in tema di sicura e diretta riconducibilità al consigliere in questione di tali spese. Va peraltro osservato che l'ubicazione dei locali di ristorazione cui si riferiscono gli scontrini in oggetto si colloca sempre in Torino, con una netta prevalenza di esercizi situati nelle immediate vicinanze del Consiglio regionale, circostanza che rende estremamente verosimile la presenza della PENTENERO ai pranzi ed alle cene documentate dai giustificativi di spesa e, sotto altro aspetto, non consente di smentire la prospettazione difensiva - pur non esplicitata in sede di interrogatorio che, nel caso del consigliere PENTENERO, non è stato disposto - secondo cui le occasioni conviviali in oggetto abbiano qualche attinenza all'esercizio del mandato consiliare.

In virtù di tali elementi, e riconsiderate la particolare esiguità dei rimborsi conseguiti, nonché l'estemporaneità delle ulteriori voci di spesa riferite in particolare ad un unico rifornimento di carburante (per euro 76,01) ed alle spese di trasporto (per euro 200,30) sostenute per partecipare alla manifestazione nazionale del PD dell'11.12.2010 già menzionata trattando della posizione di RONZANI Wilmer, si deve concludere per l'assenza di elementi idonei a sostenere in giudizio l'accusa ex art. 110, 314 c.p. ipotizzabile nei confronti di PENTENERO Gianna, la cui posizione deve essere pertanto archiviata.

RESCHIGNA Aldo

Le osservazioni svolte in linea generale in merito al ruolo svolto dal Presidente di ciascun Gruppo consiliare e sulla sicura assunzione della qualità di pubblico ufficiale rendono palese la corresponsabilità di RESCHIGNA Aldo rispetto all'erogazione di rimborsi che, proprio in ragione delle funzione da lui rivestita, egli ha corrisposto in particolare ai consiglieri GARIGLIO Davide, LEPRI Stefano e MOTTA Angela e rispetto ai quali, come si è sin qui illustrato, appaiono sussistenti elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio per le fattispecie di concorso in peculato nei termini riportati in precedenza.

Con riferimento a tali fattispecie di reato il p.m. dovrà pertanto procedere alla formulazione dell'imputazione anche nei confronti del RESCHIGNA quale concorrente nel medesimo reato secondo la struttura della contestazione già descritta.

La posizione del RESCHIGNA deve poi essere valutata sotto altri due profili, anch'essi già presi in considerazione dal p.m. con specifico riferimento, da una parte, ai rimborsi personalmente conseguiti dal Presidente del Gruppo del PD e, dall'altra, al diretto impiego dei contributi percepiti dal Gruppo consiliare in questione per sostenere costi direttamente imputati in capo alla formazione stessa.

⁵⁵ Cfr. allegato 50 e 51 consultabili nel cd-rom allegato all'annotazione di p.g. redatta dalla G.d.F.

Per quanto concerne il primo aspetto, le risultanze degli accertamenti effettuati dalla G.d.F. hanno messo in luce la percezione, da parte di RESCHIGNA Aldo, di rimborsi relativi alle seguenti voci di spesa:

- a) rimborso spese per alberghi per € 595,00;
- b) rimborso spese per ristoranti per due o più persone per € 1.797,40;
- c) rimborso per spese di trasferta in data 11/12/2010 manifestazione PD per € 178.

Le spese di cui al punto a) ineriscono, nello specifico, a pernottamenti presso l'albergo "Le Petit Hotel" sito in Torino, via San Francesco d'Assisi 21 nonché al soggiorno di una notte presso la struttura "Hostellerie Di Cheval Blanc" di Aosta, via Clavalitè 20 per il costo di euro 80.

I costi di ristorazione la cui somma è indicata al punto b) derivano dall'allegazione di 19 ricevute relative ad altrettanti pranzi o cene che, singolarmente considerati, superano in otto casi l'importo di 100 euro con un'unica ricevuta di importo più corposo, segnatamente lo scontrino del 2.7.2010 per 320 euro relativo ad un pasto per 16 persone consumato presso un locale di Pieve Vergonte (VB); in nessun caso il RESCHIGNA risulta invece avere personalmente richiesto il rimborso per pasti singoli né per consumazioni al bar e simili.

La voce di spesa di cui al punto c), ancora una volta, riguarda l'emissione di un biglietto ferroviario per un viaggio di andata a ritorno Torino/Roma in data 11.12.2010 in corrispondenza alla manifestazione nazionale del PD già citata con riguardo ad altri consiglieri del Gruppo consiliare presieduto dall'indagato.

A fronte delle evidenze documentali sopra specificate, RESCHIGNA Aldo, nel corso dell'interrogatorio del 6.5.2013 e con la memoria contestualmente depositata, ha in primo luogo chiarito di essersi fermato a Torino in alcune occasioni in cui l'attività consigliere si era protratta sino a tardi (risiedendo il RESCHIGNA a Verbania) mentre ha giustificato il pernottamento in Aosta con la partecipazione ad un convegno del quale ha allegato la locandina.

Sempre ad un convegno inerisce poi la più significativa tre le spese di ristorazione sostenuta in Verbania: l'indagato ha infatti spiegato che a seguito di un incontro intitolato "Bonifica ex Enichem" organizzato in Pieve Vergonte (VB) il 26.6.2010, era stato offerto un pasto ai relatori e ad alcuni ospiti qualificati del convegno per una spesa complessiva di 320 euro. Quanto alle altre occasioni conviviali rimborsate a suo favore, il RESCHIGNA ha poi indicato in dettaglio le ragioni di ogni pranzo e/o cena facendo riferimento costante a causali attinenti al proprio ruolo istituzionale senza che tale allegazione sia stata smentita da alcun elemento di segno contrario.

Con riferimento alla spesa indicata al punto c), comune ad altri componenti dello stesso Gruppo, il RESCHIGNA ha fornito spiegazione identica a quella già avanzata dall'indagato RONZANI e si richiamano perciò le considerazioni svolte in precedenza.

La sommatoria degli elementi raccolti rispetto ai rimborsi direttamente percepiti dal RESCHIGNA, alla luce delle considerazioni generali già svolte e delle valutazioni già formulate con riferimento ad altre posizioni che, sotto questo aspetto, appaiono del tutto assimilabili a quella della Presidente del Gruppo consiliare in esame, porta a ritenere assai problematica la dimostrazione in giudizio del dolo di peculato sottostante all'ottenimento dei rimborsi per le voci sin qui commentate vista la ricorrenza, rispetto al RESCHIGNA di più criteri sintomatici di un atteggiamento soggettivo non qualificabile in termini di dolo di peculato nell'accezione che si è in precedenza illustrata e caratterizzato, al contrario, da una certa attenzione nella gestione delle risorse destinate direttamente alla sua persona.

La contestazione originariamente formulata a carico del RESCHIGNA appare quindi non utilmente sostenibile in giudizio con specifico riferimento alla percezione delle voci di rimborso di-

rettamente destinate a favore del capogruppo sopra elencate ai punti a), b) e c) e sin qui commentate.

Diverse conclusioni si impongono invece con riguardo alla condotta di peculato che, nell'ambito della medesima contestazione, vede quale condotta materiale l'impiego dei contributi erogati a favore del Gruppo consiliare per il sostenimento di spese inerenti a costi di ristorazione, rinfreschi e generi alimentari per euro € 6.589,57 nonché a spese per regali per complessivi € 295.

La disamina del dettaglio delle spese in questione mostra infatti in termini inequivocabili come gli importi sopra indicati siano formati, per la cifra di euro 3845,60, dai costi sostenuti per la fornitura di servizi di rinfresco e *catering* (per un totale di 2320) ovvero per il pagamento di consumazioni effettuate presso bar (per un totale di euro 1552,60) e che, in entrambi i casi, i generi alimentari così acquistati siano serviti per il sostentamento dei consiglieri regionali anche durante le riunioni degli stessi, determinandosi con ciò una totale sovrapposizione tra l'impiego dei contributi istituiti ai sensi della l.r. 12/1972 e l'attribuzione, in favore dei singoli consiglieri dell'indennità di presenza corrisposta ai sensi della legge regionale 10/1972: è perciò palese, sotto il profilo oggettivo, l'utilizzo *contra legem* dei contributi destinati al funzionamento dei Gruppi consiliari ed invece impiegati, in concreto, per le esigenze alimentari dei singoli consiglieri mentre, sotto l'aspetto soggettivo, il carattere stabile e continuativo della destinazione non consentita data ai fondi in questione, mediante l'adozione di tal modalità di spesa, implica la coscienza e volontà tipiche del dolo di appropriazione.

Né, sul punto in esame, incidono sulla valutazione del dolo le spiegazioni, fondate su una concezione inaccettabile delle spese di rappresentanza, rese con l'interrogatorio del 6.5.2013 dal RESCHIGNA che si riportano: *"Per quanto concerne le spese ai bar o presso alimentari dichiaro che si tratta di panini, o insalate di riso o macedonie o infine tranci di pizza di panetteria, che ci facevamo portare nella sala riunioni al VII piano di via Arsenale 14, quando fissavamo una riunione a cavallo delle ore di pranzo e solo in tali occasioni. Delle volte per vederci non potevamo che fissare le riunioni in questi orari ed allora, per non disperderci in ristoranti o mense, o per non finire troppo presto o ritardare la riunione, ricorrevamo agli acquisti di questi generi alimentari nei bar e nei negozi vicini alla nostra sede. La somma di questi importi fa 3400,00 Euro che vanno divisi per 12 persone in due anni e mezzo. L'importo di € 354 del 20.12.2011 presso Bread Group Snc riguarda l'acquisto di generi alimentari per uno scambio di auguri natalizi, cui vennero invitati soggetti esterni al gruppo. Per risparmiare i dipendenti andavano a comprare i generi alimentari direttamente, invece che affidarsi ad un catering. Ritengo che tali costi possano rientrare nelle spese di rappresentanza"*.

Analoghe considerazioni valgono poi per i costi addebitati al Gruppo consiliare con riferimento all'acquisto di piante e fiori in occasione di nascite, piuttosto che per l'approvvigionamento di vino (per euro 2063) e prodotti dolciari (per euro 1225,03) utilizzati per l'effettuazione di omaggi natalizi trattandosi, in tutti i casi, di spese che appaiono estranee alle esigenze di funzionamento del Gruppo consiliare.

Lo stesso dicasi, infine, per il sostenimento di spese in relazione alle cene natalizie del Gruppo del PD che hanno portato, rispettivamente, all'emissione di uno scontrino da 1078 euro in data 14.12.2010 (per una cena per 29 persone) e di una ricevuta da 870 euro in data 12.12.2011 (per una cena da 24 persone) discendendo da simili occasioni conviviali dei costi inerenti al soddisfacimento di interessi squisitamente personali dei singoli consiglieri o, al più, dei collaboratori e/o di dipendenti invitati per l'occasione.

In conclusione, in relazione alle sole spese attribuite a carico del Gruppo del PD già specificamente indicate dal p.m. nell'ambito della contestazione mossa al RESCHIGNA, dovrà

essere formulata l'imputazione per il reato ex art. 314 c.p. nei confronti della persona sottoposta ad indagini.

CERUTTI Monica

Il Gruppo consiliare denominato SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTÀ CON VENDOLA (di seguito: SEL) si costituiva all'esito delle elezioni regionali del 2010 annoverando quale unico componente il consigliere CERUTTI Monica che assumeva pertanto anche la carica di Presidente.

Nel periodo dal maggio 2010 al settembre 2012 il Gruppo SEL assumeva alle proprie dipendenze sette lavoratori e si avvaleva altresì di due collaboratori inquadrati con la qualifica di co. co. co..

L'assegnazione dei contributi a favore del Gruppo avveniva attraverso l'utilizzo del conto corrente identificato con l'IBAN IT48N0501801000000000132780 che veniva parimenti impiegato per l'effettuazione dei pagamenti inerenti all'attività del Gruppo.

All'esito delle verifiche operate, la G.d.F. evidenziava l'assegnazione di rimborsi per le seguenti spese non inerenti l'attività istituzionale:

- a) spese per ristoranti, bar per complessivi € 9.875,04;
- b) per spese varie (farmacia, alimentari, navigatore) per complessivi € 94,80;
- c) spese per alberghi per complessivi € 2.193,00;
- d) spese per trasporti (biglietti aerei e ferroviari) da parte del consigliere CERUTTI ed altri soggetti estranei al gruppo per complessivi € 10.454,05
- e) spese per viaggi/missioni/convegni, ricariche telefoniche per soggetti estranei al gruppo per complessivi € 1.129,28.

La categoria di spese raggruppata al punto a) si compone, nel dettaglio, di spese di ristorazione per una sola persona per euro 331, costi relativi a consumazioni presso bar e simili per euro 1490,94, spese per ristorazione per due o più persone per euro 8053,10, dei quali euro 641,40 riferibili direttamente al consigliere CERUTTI ed i restanti euro 7411,70 imputati genericamente al Gruppo SEL.

Esaminando il dettaglio delle spese accomunate dal carattere alimentare si constata in primo luogo come ricorrano con elevata frequenza scontrini emessi a fronte della consumazione di singoli caffè o consumazioni analoghe come, ad esempio, nei seguenti casi:

- ▲ 18.2.2011 h. 16:01 presso Gustami, via Treviso 22/a Torino: un caffè e bibita in lattina per euro 2,90;
- ▲ 11.1.2012 h. 18:19 presso Lavazza Coffee Shop, via Garibaldi 10/A, Torino: due succhi di frutta e biscotti per euro 5,70;
- ▲ 23.1.2012 h. 9:52 presso bar Platti, corso Vittorio Emanuele II 72: cappuccino e croissant per euro 3,00;

La somma relativa alle spese di ristorazione collettiva è formata da molteplici voci e, tra le più significative, si segnalano le seguenti:

- ▲ 24.10.2010 presso Acqua al 2, via della Vigna Vecchia 40/r, Firenze: 13 coperti per euro 350;
- ▲ 22.7.2011 presso C.R. Mossetto, Lungodora (?) 16, Torino: 20 coperti per euro 320;
- ▲ 27.11.2011 presso Gelateria, viale Torino 12, Stupinigi: varie bar per euro 500.

Le spese di carattere vario raggruppate al punto b) ricomprendono l'acquisto di farmaci (per euro 10,65), un navigatore satellitare (per euro 79) e generi alimentari.

I costi relativi ad alberghi di cui al punto c) riguardano svariati pernottamenti in parte effettuati da CERUTTI Monica in località esterne alla Regione Piemonte (per euro 452), in parte da DI SALVO Maria Teresa (per euro 1183) mentre i restanti importi si riferiscono a tale FURFARO Marco ovvero non è stato identificato il beneficiario.

La tipologia di spese più onerosa, tra quelle apparse meritevoli di approfondimento, è data dai costi di trasporto sub d) pari, nel dettaglio, ad euro 2403,20 per l'acquisto di biglietti ferroviari (riferibili direttamente a CERUTTI Monica per euro 1623,85) a ad euro 8050,85 per l'acquisto di biglietti aerei (dei quali euro 4523,37 rilasciati alla CERUTTI ed i restanti 3346,29 euro emessi a favore di diversi soggetti non facenti parte del Gruppo SEL né dei dipendenti o collaboratori della formazione consiliare).

La categoria di spese indicata al punto e) racchiude, infine, per la cifra di euro 1029,28, costi riferiti, ad esempio, ad un rimborso viaggio in Tunisia a favore di tale Furfaro Marco (per euro 240), altri importi erogati al medesimo soggetto in relazione ad altri viaggi, nonché ricariche telefoniche effettuate a favore di beneficiari non identificati per la somma di euro 295.

A fronte delle evidenze documentali sin qui riepilogate, CERUTTI Monica, nel corso degli interrogatori del 20.5.2013 e del 19.12.2013, ha spiegato nel dettaglio le modalità di funzionamento del monogruppo da lei incarnato evidenziando, quale dato peculiare, l'appartenenza ad un movimento politico di carattere nazionale, circostanza che, ad avviso dell'indagata, renderebbe inevitabile la particolare ricorrenza di spostamenti così come imporrebbe il ricorso a molteplici collaboratori, anche in assenza di formalizzazione del rapporto, impegnati nelle varie iniziative poste in essere.

Con specifico riferimento alle spese in esame la CERUTTI, senza disconoscere alcuna voce di costo, ha indicato nel dettaglio i nominativi dei molteplici interlocutori che ella ha incontrato nel corso delle numerose occasioni conviviali documentate dai giustificativi di spesa; in svariati casi il consigliere regionale ha poi indicato in altri soggetti, principalmente i collaboratori Chinaglia e Di Salvo, i fruitori dei pasti consumati in compagnia di esperti nelle materie più diverse.

Preso atto della dettagliata ricostruzione fornita dal consigliere CERUTTI, si ritiene che il carattere di sistematicità che contraddistingue il ricorso a pranzi e cene quali strumenti per la tenuta di contatti e rapporti da parte dell'unico rappresentante del Gruppo SEL, una volta ribadita l'obiettivo illegittimità delle spese sostenute per tale via, costituisca un elemento estremamente significativo ai fini della prova dell'elemento soggettivo doloso del delitto ex art. 314 c.p.; l'estensione in concreto anche ad altri soggetti, per di più diversi da dipendenti e collaboratori stabili del Gruppo, della possibilità di usufruire dei contributi ex l.r. 12/1972 per il finanziamento delle spese di ristorazione, unitamente alla rendicontazione anche di spese minute quali il rimborso di singoli caffè costituisce poi un ulteriore conferma in tal senso.

Con riguardo ai costi di ristorazione già determinati dagli accertamenti svolti, dovrà quindi essere esercitata l'azione penale nei confronti di CERUTTI Monica.

Considerazioni analoghe valgono anche in riferimento a tutte le ulteriori voci di spesa contestate all'indagata alla luce in particolare, dell'estensione a costi sostenuti da soggetti non appartenenti al Gruppo dell'impiego dei fondi attribuiti dal Consiglio regionale, circostanza che appare contrastante con le finalità della legge istitutiva dei contributi in questione ed indicativa, anche in questo caso, della sussistenza del dolo di peculato nell'accezione che si è anticipata in ragione del carattere tutt'altro che occasionale delle spese in tal modo rimborsate.

La richiesta di archiviazione presentata con riferimento alla posizione di CERUTTI Monica per il delitto ex art. 110, 314 c.p. non può in conclusione essere accolta e deve procedersi ad

esercitare l'azione penale nei confronti della medesima per la contestazione già formulata dal p.m..

ARTESIO Eleonora

Il Gruppo consiliare denominato "PER LA FEDERAZIONE - SINISTRA EUROPEA" si costituiva all'esito delle elezioni regionali del 2010 con un unico componente nella persona del consigliere ARTESIO Eleonora che assumeva contestualmente il ruolo di Presidente.

Nel periodo dal maggio 2010 al settembre 2012 il Gruppo SEL assumeva alle proprie dipendenze quattro lavoratori a tempo determinato e si avvaleva altresì di tre collaboratori inquadrati con la qualifica di co. co. co..

L'assegnazione dei contributi a favore del Gruppo avveniva attraverso l'utilizzo del conto corrente identificato con l'IBAN IT06U0501801000000000132779 che veniva parimenti impiegato per l'effettuazione dei pagamenti inerenti all'attività del Gruppo, ivi compresi i rimborsi in contanti delle spese sostenute dal Presidente e/o dai collaboratori.

All'esito delle verifiche operate, la G.d.F. evidenziava l'assegnazione di rimborsi per le seguenti spese non inerenti l'attività istituzionale:

- a) spese a soggetti estranei al gruppo consiliare per complessivi € 1.525,44;
- b) rimborso spese e buoni pasto assegnati a non meglio identificati dipendenti del gruppo consiliare per complessivi € 4.084,55;
- c) acquisto lettore mp3 per complessivi € 59,90;
- d) spese varie (pasti singoli, bar, acquisto carburante, ricariche telefoniche) per complessivi € 1.149,79;
- e) spese ristorante per complessivi € 4.131,70;
- f) acquisto di beni generici su internet per complessivi € 103,29;
- g) ricariche telefoniche a persone non identificate per complessivi € 90;
- h) rimborso pedaggi autostradali per complessivi € 1.372,50;
- i) biglietti ferroviari per tratte interne ed esterne alla Regione per complessivi € 115,40;
- l) biglietto aereo a favore di Guido Crovesio per la tratta Milano-Tel Aviv AR (2-16.8.2010) per l'importo di € 400.

Tra le molteplici tipologie di spesa sopra sintetizzate in conformità a quanto riportato nell'annotazione di p.g. 27.11.2012 della G.d.F., va in primo luogo osservato che dall'esame dei giustificativi di spesa che hanno formato oggetto di rimborso a favore di ARTESIO Eleonora richiesto sotto la voce "spese di rappresentanza" si rilevano scontrini attinenti alla consumazione di singoli caffè e simili, nonché ad altre spese del tutto estranee ai limiti previsti dalla l.r. 12/1972 (per quanto modeste) quali, ad esempio:

- ▲ 22.6.2010 h. 21:08 presso Autogrill Crocetta Sud, Quattordio(AL): accendino Bic e caffè per euro 2,90;
- ▲ 22.6.2010 h. 21:06 presso Autogrill Crocetta Sud, Quattordio(AL): birra media, panino, sigarette Lucky Strike per euro 10,70;
- ▲ 21.2.2011 h. 11:34 presso bar pasticceria di Trovatelli Carla, corso Francia 263 bis, Torino: pasticceria (un pezzo) per euro 6,40.

Con riguardo alle spese di più elevato importo, sempre rimborsate quali "spese di rappresentanza" si segnalano poi le seguenti voci:

- 2.6.2010 h. 21:31 presso ristorante Al Castello, via Cisa 2, Torricelle di Motteggiana (MN): cena per euro 78,50;

- 6.6.2010 presso agriturismo "Corte Fabbrica" di Amista Diego, Torricelle di Motteggiana (MN): tre pernottamenti e due cene per euro 200.

Oltre agli esempi riportati, particolarmente indicativi della destinazione di somme assegnate dal Consiglio regionale per il funzionamento del Gruppo consiliare a fini del tutto incompatibili (posto che, rispetto alle spese sostenute in Torricelle di Motteggiana, nessuna spiegazione è stata resa dalla ARTESIO né con l'interrogatorio del 18.12.2012 né con la memoria successivamente depositata l'8.1.2013), la ricostruzione resa dall'indagata presenta indubbe analogie con quella prospettata da CERUTTI Monica. Anche la ARTESIO, pur con alcune lacune tra le quali l'omessa spiegazione delle spese sopra menzionate a titolo di esempio, ha infatti sottolineato le peculiarità di funzionamento del monogruppo da lei rappresentato ed il ricorso a molteplici collaboratori i quali avrebbero in numerose occasioni presenziato, anche in vece della ARTESIO, a pranzi e cene con altri interlocutori del Gruppo.

Preso atto della versione difensiva fornita dal consigliere ARTESIO, si ribadisce tuttavia anche per la sua posizione come l'utilizzo sistematico di pranzi e cene quali mezzi per il mantenimento delle relazioni utili all'attività del Gruppo consiliare sia fortemente indicativo rispetto alla sussistenza dell'elemento soggettivo doloso del delitto ex art. 314 c.p. e ciò, a maggior ragione, a fronte dell'estensione anche ad altri soggetti, della possibilità di usufruire dei contributi ex l.r. 12/1972 per il finanziamento delle spese di ristorazione.

Con riguardo ai costi di ristorazione già determinati dagli accertamenti svolti, dovrà quindi essere esercitata l'azione penale nei confronti di ARTESIO Eleonora.

Identiche valutazioni devono poi formularsi con riferimento a tutte le ulteriori voci di spesa contestate all'indagata, sottolineandosi nuovamente la diffusa presenza di costi sostenuti da soggetti non appartenenti al Gruppo, ed anche per finalità estremamente lontane rispetto all'attività del Gruppo consiliare⁵⁶, circostanze che appaiono contrastante con le finalità della legge istitutiva dei contributi in questione ed indicativa, anche in questo caso, della sussistenza del dolo di peculato.

Fa eccezione la tipologia dei costi indicati al punto f) che, derivando dall'acquisto di domini Internet per l'attività di comunicazione del Gruppo appaiono strettamente inerenti alle esigenze di funzionamento della formazione consiliare sicchè tale voce di spesa dovrà essere esclusa dalla contestazione.

Parimenti, non paiono sussistenti elementi idonei a dimostrare il dolo di appropriazione con riferimento ai costi sostenuti per l'acquisto dei buoni pasti e per le spese di trasporto sostenute dai collaboratori del Gruppo ritenendosi sul punto condivisibile quanto osservato già dal p.m. con la richiesta di archiviazione che si riporta nella parte rilevante:

- *"(il consigliere ARTESIO) ha giustificato le spese, quali rimborsi a collaboratori da lei delegati per lo svolgimento di attività riferibili al gruppo consiliare, precisando che la sua contabile aveva riferito a lei i buoni pasto nonché i pedaggi autostradali, anche relativi a trasferte e viaggi di altri (in particolare di Marilde PROVERA): "Con riferimento ai rimborsi chiesti a mio nome vorrei precisare che si tratta di una decisione dell' economista di imputare le spese dei collaboratori su base volontaria e dei collaboratori interni che non avevano i buoni pasto, alla mia persona. Infatti non riusciva a trovare nelle spese indicate dal programma informatico di rendicontazione una voce corrispondente alla situazione di fatto. In buona fede le ha attribuite a me, lo preciso che non ho mai esibito ricevute di pedaggi autostradali che pago*

⁵⁶ Come nel caso della contribuzione con la somma di 400 euro al viaggio di tale Gualtiero Crovesio in Israele e Palestina tra il 2 ed il 16 agosto 2010 di cui al punto g).

personalmente con il mio TELEPASS, così come pago il rifornimento della mia autovettura. C'erano dei casi in cui ero trasportata su auto condotte da altri ed in questo caso le pezze giustificative erano imputate alla mia persona ADR. Quando ci sono spese singole di bar o ristorante si tratta di spese in cui i collaboratori interni o volontari svolgevano la loro attività e chiedevano il rimborso, così come a volte era possibile per gli stessi accompagnare ospiti o interlocutori presso il bar mentre aspettavano il mio rientro."

- *La Guardia di Finanza ha sentito a sit Marilde PROVERA che ha confermato.*
- *Il Cons. ARTESIO ha inoltre dichiarato che i buoni pasto erano destinati ai dipendenti, per non creare difformità di trattamento tra i dipendenti assunti ed i volontari cui erano pagati i costi di ristorazione.*
- *In particolare ha prodotto una dichiarazione del giugno 2010, inserita nel protocollo del gruppo consiliare, nella quale individuava 5 collaboratori, indicandone i nomi, precisando che agli stessi sarebbero corrisposti "eventuali rimborsi per le spese di viaggio e di soggiorno a convegni o iniziative di interesse per il gruppo" (cfr allegato alla memoria difensiva depositata in data 8.1.2013).*
- *Tale documentazione e gli ulteriori allegati alla memoria citata attestano attenzione ed ordine nel rendicontare i rimborsi effettuati con provvista tratta dal fondo di funzionamento."*

La richiesta di archiviazione presentata con riferimento alla posizione di ARTESIO Eleonora per il delitto ex art. 110, 314 c.p. non può in conclusione essere accolta e deve procedersi ad esercitare l'azione penale nei confronti delle medesima per la contestazione già formulata dal p.m. salve le precisazioni sopra formulate.

Con riguardo alla diversa fattispecie di illecito finanziamento ai partiti prevista dal combinato disposto degli artt. 7 legge 2 maggio 1974 n. 195 e 4 legge 18 novembre 1981 n. 659 ipotizzata a carico di BRESSO Mercedes si osserva quanto segue.

A seguito degli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza sul conto del Gruppo Consiliare "Uniti per Bresso" e sintetizzate nell'annotazione di p.g. del 4.4.2013 dedicata a tale formazione, veniva evidenziato la possibile violazione della normativa inerente al divieto di finanziamento pubblico dei partiti con riguardo al pagamento di tre fatture, emesse una da AGORA' EVENTI & COMUNICAZIONE (n. 1 del 29.1.2011 per l'importo di € 3840,00) e le altre due da BELLISSIMO VISION Snc. (fattura 7 del 27.1.2011 per € 4800,00 e n. 8, della stessa data per € 960,00) che risultavano essere state pagate dal Gruppo consiliare in questione attingendo al fondo costituito con i contributi erogati dal Consiglio regionale del Piemonte. Le fatture in oggetto, intestate al gruppo consiliare "Uniti per Bresso", avevano sostituito precedenti fatture, emesse per gli stessi importi, che riportavano nella parte descrittiva della prestazione degli specifici riferimenti alla campagna elettorale per le elezioni regionali del 2010: tali prestazioni erano state originariamente alle società emittenti le fatture da altro soggetto giuridico, ed in particolare dall'associazione "Passione Piemonte", comitato elettorale organizzato per sostenere la candidatura di Mercedes BRESSO.

Le fatture emesse nei confronti dell'associazione "Passione Piemonte" non venivano tuttavia pagate e l'associazione stessa, di fatto, era stata messa in liquidazione sicchè le ditte sopra indicate procedevano allo storno dei documenti fiscali rimasti insoluti ed emettevano delle fatture nuove intestate al gruppo consiliare e contenenti una diversa descrizione della

prestazione nonché l'indicazione dell'IVA al 20% anziché al 4% come precedentemente operato in conformità alla normativa in tema di spese elettorali.

Ciò chiarito in via di fatti, la dimostrazione in giudizio del reato ipotizzato presuppone la prova della fittizietà *ab origine* della complessa operazione che ha portato dapprima all'emissione delle prime fatture per poi procedere allo storno delle medesime nonché all'emissione e pagamento dei documenti fiscali nella loro nuova versione nonché, sotto il profilo soggettivo e con specifico riferimento alla posizione di Mercedes BRESSO, dovrebbe dimostrarsi la consapevolezza in capo alla medesima dell'operazione in questione nonché la volontà, sin dall'epoca di emissione delle prime fatture, di fare fronte al relativo pagamento solo in epoca posticipata attingendo ai fondi pubblici quale provvista.

La prova di tale scenario, riletti gli atti di indagine alla luce delle argomentazioni illustrate in udienza, risulta invero da escludersi e, al contrario, non pare suscettibile di smentita la versione resa dalla persona sottoposta ad indagini, la quale ha fatto riferimento ad una sorta di novazione dei rapporti che avevano dato causa all'emissione delle fatture come si riporta di seguito:

“ I conti della campagna elettorale erano stati tutti chiusi. La società BELLISSIMO VISION a fine 2010 si era rivolta al mio staff per il pagamento di tre fatture. Come ho già riferito, la mia contabile ANNA PASCHERO ha valutato che si trattava di materiale ancora utilizzato nel sito e che essendo su YOU TUBE non era neanche facilmente eliminabile. L'associazione committente o era già stata liquidata o comunque non aveva più fondi ed aveva comunque chiuso la contabilità e ciò comportava che noi ci trovassimo nell'alternativa di lasciare insoddisfatte le pretese del creditore ed in tal caso di cancellare dal sito e dai social network i video o di trovare un accordo con il creditore stesso in modo da poter continuare ad utilizzare tale materiale. Optai per questa seconda alternativa dopo aver chiesto alla contabile se era consentita tale novazione. L'emittente della fattura la stornava formando una nota di accredito e così rientrando in possesso della “ proprietà ” dei filmati, il gruppo comprava questi filmati dei quali otteneva anche un supporto utilizzabile al di là del sito Internet.

Veniva quindi emessa una nuova fattura verso il gruppo UNITI per BRESSO a fronte di una prestazione che era destinata al gruppo stesso perché il sito era quello del gruppo e mio personale. Non vi è stato nessun vantaggio mio personale perché come ho detto l'alternativa sarebbe stata lasciare insoluto il debito. La nuova fattura ha riportato l'IVA al 20 % e quindi non vi sono fini di vantaggi fiscali nella condotta da me tenuta.

Produco un appunto con l'elenco dei link relativi ai filmati di cui abbiamo parlato.

Intendo ribadire la mia assoluta buona fede nella gestione delle risorse del gruppo ed anche la buona fede del dott. NOTARANGELO e della signora PASCHERO che hanno ritenuto di dover pagare per materiale che avevamo in uso”

Quanto dichiarato da BRESSO Mercedes trova peraltro riscontro nelle dichiarazioni rese da PASCHERO Anna che, in data 25.6.2013, aveva riferito in modo analogo i fatti, confermando di essere stata lei stessa a proporre a Mercedes BRESSO l'acquisto da parte del gruppo del materiale audiovisivo.

L'esame diretto dei filmati memorizzati sui dvd acquisiti agli atti, mostra poi che lo stesso non consiste strettamente di spot elettorali non più utili successivamente alla competizione elettorale, bensì di brani di intervista e dichiarazioni rese dalla BRESSO sui temi più vari e senza specifici riferimenti alla scadenza delle elezioni, risultando perciò tale materiale, in linea di principio, utilizzabile anche in altri contesti.

Sulla scorta di tali elementi l'ipotesi di accusa appare in definitiva sprovvista di adeguato supporto probatorio né si prospetta l'utilità di alcun atto di indagine ulteriore con la

conseguenza che la richiesta di archiviazione formulata dal p.m.- nei confronti di BRESSO Mercedes deve essere accolta.

P.Q.M.

Dispone l'archiviazione del presente procedimento nei confronti di BOETI Antonino, MANICA Giuliana, MULIERE Rocchino, RONZANI Gianni Wilmer, PENTENERO Gianna e BRESSO Mercedes

Respinge la richiesta di archiviazione presentata nei confronti di COMBA Fabrizio, LEO Giampiero, VIGNALE Gianluca, PEDRALE Luca, ARTESIO Eleonora, GARIGLIO Davide, LEPRI Stefano, MOTTA Angela, RESCHIGNA Aldo e CERUTTI Monica.

DISPONE che il P.M. formuli l'imputazione nei confronti di COMBA Fabrizio, LEO Giampiero, VIGNALE Gianluca, PEDRALE Luca, ARTESIO Eleonora, GARIGLIO Davide, LEPRI Stefano, MOTTA Angela, RESCHIGNA Aldo e CERUTTI Monica entro dieci giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Ordina la restituzione degli atti relativi al p.m..
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Torino, 20.10.2014

Il Giudice
Roberto Ruscello

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Torino, li 20/10/2014
IL CANCELLIERE
dr.ssa Emanuela MONTALENTI